

COMUNE DI PIANTEDO

PIAO 2023/2025

**Sottosezione rischi corruttivi e
trasparenza**

**(PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E
DELLA TRASPARENZA)**

SEZIONE 1

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1- PARTE GENERALE

La sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023/2025 è costituita dalla conferma del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022/2024.

Si è provveduto solo a snellire la struttura del documento eliminando le parti non indispensabili e sono stati apportati aggiornamenti di dettaglio accogliendo le indicazioni formulate da ANAC nel PNA 2023/2025.

La redazione del presente piano è stata curata dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27.07.2021 è stato approvato un nuovo Codice di comportamento del comune di Piantedo.

Soggetti coinvolti nell'elaborazione del piano, ovvero, chiamati a darvi attuazione sono:

- a) gli organi di indirizzo politico (Sindaco, Giunta, Consiglio);
- b) il responsabile della prevenzione (RPCT);
- c) i responsabili degli uffici (referenti per la prevenzione);
- d) l'O.I.V. e gli altri organismi di controllo interno;
- e) l'ufficio per i procedimenti disciplinari;
- f) tutti i dipendenti dell'amministrazione;
- g) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione.

a) gli organi di indirizzo politico (Sindaco, Giunta, Consiglio)

- nominano il RPCT e assicurano che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
- definiscono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- adottano il PTPCT.

b) il responsabile della prevenzione della corruzione

- elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione;
- verifica l'attuazione del piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;

c) i responsabili degli uffici (referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza):

- partecipano attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- formulano gli obiettivi di gestione del rischio delle proprie unità organizzative;
- curano lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovono la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;

- sono responsabili dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operano in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- tengono conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

d) l'O.I.V.:

- offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornisce, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorisce l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

e) l'ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.):

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

f) tutti i dipendenti dell'amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio ed in particolare, all'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel P.T.P.C.T..

g) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).

2- ANALISI DEL CONTESTO

La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

- contesto esterno

L'aggiornamento 2015 al P.N.A. rimanda, ai fini dell'analisi del contesto esterno, agli elementi e ai dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

La "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" per l'anno 2019, trasmessa dal Ministro

dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 27.11.2020 (Documento XXXVIII, numero 3), è disponibile alla pagina web:

http://documenti.camera.it/dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/038/003_RS/00000024.pdf e, per la provincia di Sondrio, risultava quanto segue:

“La Provincia di Sondrio dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica continua ad essere caratterizzata da una delittuosità contenuta e da tentativi, non evidenti, di infiltrazione da parte di organizzazioni di tipo mafioso, pur essendo esposta all’influenza della vicina “locale” di Erba (CO), risultata interessata all’assegnazione di subappalti per la realizzazione di importanti opere pubbliche, attraverso una nota società riconducibile ad un soggetto espressione delle ‘ndrine di Platì (RC) e Natile di Careri (RC). Nell’ambito di un’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Sondrio, è stato accertato il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, pubblici funzionari e imprenditori, coinvolti a vario titolo in ipotesi delittuose finalizzate a commettere reati contro la Pubblica Amministrazione, nell’ambito di procedure di gare di appalto (pubbliche) indette da una società che nella provincia svolge un ruolo strategico nel settore idrico, dell’ecologia e della tutela dell’ambiente, addetta al servizio di raccolta, trasformazione/smaltimento rifiuti, alla manutenzione di aree verdi ed alla gestione delle reti idriche. Nel recente passato, alcune attività investigative hanno fatto emergere l’interesse di affiliati al gruppo “Rinzivillo” della famiglia di Gela (CL) nell’acquisizione di quote societarie, funzionali al controllo di imprese del nord Italia. Il tessuto produttivo locale non sembra essere coinvolto da infiltrazioni di tipo illegale, anche se risultano in crescita i reati di criminalità economica tipici della criminalità organizzata come l’esportazione di valuta, la falsa fatturazione, il riciclaggio e la ricettazione. La spiccata vocazione turistica e la posizione di confine con la Confederazione Elvetica, sono possibili fattori di rischio per il reimpiego dei capitali illeciti da parte della criminalità organizzata e per le fattispecie delittuose di carattere transnazionale, come il contrabbando (anche di gasolio proveniente dalla zona extra doganale di Livigno), l’introduzione nello Stato di merce contraffatta e le frodi fiscali. Non si rilevano particolari criticità sotto il profilo dell’ordine e la sicurezza pubblica riconducibili agli stranieri, la cui presenza risulta essere la più bassa tra tutte le province lombarde. Al 31 dicembre 2019, risultavano regolarmente residenti nella provincia 10.025 stranieri, in prevalenza di nazionalità marocchina e romena, ma anche ucraina, albanese, moldava e cinese. Nel 2019 sul territorio della provincia, le segnalazioni riferite a cittadini stranieri hanno inciso per oltre il 29% sul totale delle persone denunciate e/o arrestate. I reati nei quali si avverte maggiormente tale incidenza, sono i furti, le rapine, i reati inerenti agli stupefacenti e le violenze sessuali. In tutte le altre tipologie di delitti, il loro coinvolgimento non appare particolarmente allarmante. Relativamente alla criminalità etnica, si registra una peculiare vivacità nel narcotraffico ad opera di sodalizi sudamericani, nigeriani e albanesi, attivi anche in formazioni multiethniche compartecipate da italiani. Nell’ambito della criminalità diffusa, sono prevalsi i reati contro il patrimonio, in particolare, seppur in lieve diminuzione rispetto al precedente anno, i furti (in abitazione, con destrezza, su auto in sosta e in esercizi commerciali)¹⁸⁸. Le truffe e le frodi informatiche hanno fatto registrare un incremento rispetto al precedente anno. In aumento anche le rapine (ma in ogni caso con numeri episodi molto contenuti) e i danneggiamenti. Il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, risulta abbastanza contenuto e invariato rispetto al precedente anno. I reati inerenti agli stupefacenti, hanno fatto registrare un lieve incremento. La situazione dei sequestri di sostanze stupefacenti evidenzia, complessivamente, valori inferiori alle altre realtà della regione. Nel 2019 sono stati complessivamente sequestrati quasi 3 kg. di sostanze stupefacenti (per lo più marijuana e hashish) e 69 piante di cannabis. Nello stesso anno le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria, in relazione a tali delitti, sono state 122 di cui 65 di nazionalità italiana e 57 stranieri.”.

In occasione del 167esimo anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato sono stati resi pubblici i numeri degli interventi in provincia di Sondrio per l'anno 2018. Il quadro

complessivo dell'ordine e della sicurezza pubblica in Provincia continua a delinearsi in termini sostanzialmente positivi. Nel territorio Provinciale, infatti, non si registra la presenza di organizzazioni criminali strutturate, né di situazioni di grave degrado ambientale, tipiche di altre realtà urbane del panorama nazionale, tanto che nelle statistiche socioeconomiche elaborate dagli istituti specializzati, il Capoluogo valtellinese occupa da tempo posizioni di vertice quanto a coefficienti di vivibilità, sicurezza e tenore di vita.

L'analisi dei dati disponibili evidenzia nell'anno 2018 (delitti nr.3980) un andamento dell'indice di delittuosità per il territorio Provinciale sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente (delitti nr. 4416), con una lieve diminuzione pari al -9.87%.

Nella categoria dei reati contro la persona emerge una diminuzione di circa il 20,16% del numero dei reati di percosse e delle violenze sessuali.

In calo (-15.69%) il dato complessivo riguardante i furti (1209, a fronte dei 1434 denunciati nel 2017). Tale diminuzione si registra prevalentemente nei furti in abitazione, mentre sono in lieve aumento quelli in danno di esercizi commerciali, sostanzialmente invariati i dati delle altre tipologie criminose.

Sempre in ordine ai reati contro il patrimonio, sono in netto calo i reati di ricettazione (-46%), in lieve aumento i reati di estorsioni (18.18%), invariato il dato riguardante le rapine (due episodi verificati sia nel 2017 e nel 2018).

Riguardo agli episodi qualificati come estorsivi, occorre sottolineare che non si tratta di episodi riferibili a racket o contesti di criminalità organizzata; nella maggior parte dei casi riguardano richieste illecite rivolte a seguito di contatti a sfondo sessuale avvenuti in rete, o episodi isolati di scarsa valenza criminale.

I dati registrano un lieve incremento delle truffe on line (del 11.51 % rispetto al 2017), dovuta alla enorme diffusione di questa nuova modalità di effettuare gli acquisti, risultando la Provincia di Sondrio tra le prime in Italia.

Infatti nel 2018 i delitti di questa categoria sono stati 620, con 102 le persone denunciate in stato di libertà, mentre nel 2017 sono stati 556 con 112 persone denunciate. Non emergono variazioni significative in ordine ai delitti concernenti gli stupefacenti.

Maggiormente positivi sono i dati relativi ai delitti commessi e denunciati nel comune di Sondrio dove l'indice complessivo di delittuosità è in lieve diminuzione. Particolarmente favorevole il quadro inerente i furti le cui voci sono quasi tutte in diminuzione, con un confortante calo del 36.72% per quanto riguarda i furti in abitazione, un lieve aumento si registra nei furti in esercizi commerciali pari al 4.40%.

La gran parte dei reati commessi in tutta la Provincia, interessa il territorio di nove comuni, tra i quali, oltre a quelli che superano i 5000 abitanti (Sondrio, Morbegno, Tirano, Chiavenna, Livigno e Cosio Valtellino), figurano Bormio, Teglio e Delebio. La popolazione complessiva di questi nove comuni, pari a 69.314 abitanti, rappresenta il 38,14% del totale (181.712).

La maggior parte dei delitti si è verificato nelle aree della bassa e media valle, più esposte alle azioni criminali di soggetti provenienti da altre province della Lombardia.

In riferimento agli esiti dell'attività svolta da tutti gli uffici della Polizia di Stato in Provincia, si osserva che nel 2018 sono stati accertati e denunciati all'Autorità Giudiziaria nr. 541 delitti e sono stati individuati 217 autori (193 denunciati in stato di libertà e 24 in stato di arresto). L'anno precedente erano stati accertati e denunciati all'Autorità Giudiziaria nr. 564 delitti ed erano stati individuati 189 autori (163 denunciati in stato di libertà e 26 in stato di arresto).

Nello specifico, per quanto concerne il territorio del comune di Piantedo, anche attraverso l'analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, non si segnalano avvenimenti criminosi di tipo corruttivo.

L'analisi del contesto esterno non ha portato elementi utili alla rilevazione di aree di rischio da esaminare prioritariamente, alla identificazione di nuovi eventi rischiosi, alla elaborazione di misure di prevenzione specifiche.

Indicazioni utili possono essere ricavate dalla relazione ANAC “La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare” del 17.10.2019, ancorché riferita al contesto nazionale.

Secondo l’ANAC il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa insicurezza del territorio).

Quanto alle modalità “operative”, è degna di nota la circostanza che - su 113 vicende corruttive inerenti l’assegnazione di appalti - solo 20 riguardavano affidamenti diretti (18%), nei quali l’esecutore viene scelto discrezionalmente dall’amministrazione. In tutti gli altri casi sono state espletate procedure di gara: ciò lascia presupporre l’esistenza di una certa raffinatezza criminale nell’adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le commesse di maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l’assegnazione diretta) che in misura maggiore possono destare sospetti.

Spesso si registra inoltre una strategia diversificata a seconda del valore dell’appalto: per quelli di importo particolarmente elevato, prevalgono i meccanismi di turnazione fra le aziende e i cartelli veri e propri (resi evidenti anche dai ribassi minimi rispetto alla base d’asta, molto al di sotto della media); per le commesse di minore entità si assiste invece al coinvolgimento e condizionamento dei livelli bassi dell’amministrazione (ad es. il direttore dei lavori) per intervenire anche solo a livello di svolgimento dell’attività appaltata.

L’ANAC individua alcune delle principali peculiarità riscontrate nelle vicende di corruzione, che possono essere assunte come indicatori di ricorrenza del fenomeno:

- illegittimità gravi e ripetute in materia di appalti pubblici: affidamenti diretti ove non consentito, abuso della procedura di somma urgenza, gare mandate deserte, ribassi anomali, bandi con requisiti funzionali all’assegnazione pilotata, presentazione di offerte plurime riconducibili ad un unico centro di interesse;
- inerzia prolungata nel bandire le gare al fine di prorogare ripetutamente i contratti ormai scaduti (in particolare nel settore dello smaltimento rifiuti);
- assenza di controlli (soprattutto nell’esecuzione di opere pubbliche);
- assunzioni clientelari;
- illegittime concessioni di erogazioni e contributi
- concorsi svolti sulla base di bandi redatti su misura;
- illegittimità nel rilascio di licenze in materia edilizia o nel settore commerciale.

I Comuni rappresentano dunque gli enti maggiormente a rischio, come si evince anche dalla disamina delle amministrazioni in cui si sono verificati episodi di corruzione: dei 152 casi censiti, 63 hanno avuto luogo proprio nei municipi (41%), seguiti dalle le società partecipate (24 casi, pari al 16%) e dalle Aziende sanitarie (16 casi, ovvero l’11%).

L’analisi dell’Anac ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. fenomeno della “smaterializzazione” della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica. Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell’accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti.

A fronte di questa “ritirata” del contante, stante anche la difficoltà di occultamento delle somme illecitamente percepite, si manifestano nuove e più pragmatiche forme di corruzione. In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris: soprattutto al Sud l’assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) è stata riscontrata nel 13% dei casi. A seguire, a testimonianza del sopravvento di più sofisticate modalità criminali, si colloca l’assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.

A conferma delle molteplici modalità di corruzione, vi è il dato relativo alle utilità non rientranti nelle summenzionate fattispecie, più di un quinto del totale (21%). Oltre a

ricorrenti benefit di diversa natura (benzina, pasti, pernotti) non mancano singolari ricompense di varia tipologia (ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura) comprese talvolta le prestazioni sessuali. Tutte contropartite di modesto controvalore indicative della facilità con cui viene talora svenduta la funzione pubblica ricoperta.

- contesto interno: organizzazione

Per quanto riguarda il contesto interno, non sono pervenute segnalazioni attraverso il canale del whistleblowing, né da parte degli organi di indirizzo politico e/o dei responsabili delle aree.

Gli organi di indirizzo politico non hanno formulato indicazioni per la stesura del presente piano.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Piantedo è il Segretario Comunale dell'Ente (decreto sindacale n. 1 del 04.02.2014). Il RPCT non è dotato di alcuna struttura organizzativa di supporto.

Per gli aspetti organizzativi, si rimanda alla sezione “Scheda anagrafica” e “Organizzazione e capitale umano” del PIAO.

Il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) è il geom. Ceciliani Danilo.

- contesto interno: mappatura dei processi

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi riferiti all'intera attività svolta dall'amministrazione. I processi sono aggregati nelle cosiddette “aree di rischio” (aree di rischio generali elencate nell'all. 1 del PNA 2018 e aree di rischio specifiche dell'ente).

La mappatura dei processi e l'identificazione dei rischi verrà realizzata in maniera graduata, tenuto conto della complessità dell'operazione in rapporto alle ridotte dimensioni dell'ente, alle risorse umane e alle competenze disponibili e al fatto che negli anni passati non si sono verificati comportamenti corruttivi.

Nei prossimi aggiornamenti del PTPCT verranno coinvolti nella mappatura i Responsabili delle aree nelle quali si articola l'ente, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello più dettagliato (per attività).

Il risultato della mappatura dei processi, raggruppati per aree di rischio, è quello di cui all'all. 1.2 al presente PTPCT.

3- GESTIONE DEL RISCHIO

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio.

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

- A. **identificazione del rischio;**
- B. **analisi del rischio;**
- C. **ponderazione del rischio;**

D. **trattamento.**

A. **L'identificazione del rischio**

L'identificazione del rischio, o – meglio – degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare, in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, quei comportamenti o fatti tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Tenuto conto della complessità dell'operazione in rapporto alle ridotte dimensioni dell'ente, alle risorse umane e alle competenze disponibili, e al fatto che negli anni passati non si sono verificati comportamenti corruttivi, il livello di analisi viene individuato nel "processo".

Nei prossimi aggiornamenti del PTPCT verranno coinvolti nella mappatura i Responsabili delle aree nelle quali si articola l'ente, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello più dettagliato (per attività).

Il risultato dell'identificazione dei rischi in relazione ai processi mappati, raggruppati per aree di rischio, è quello di cui all'all. 1.3 al presente PTPCT.

B. **L'analisi del rischio**

In questa fase sono individuati i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti corruttivi e stimato il livello di esposizione al rischio dei processi.

B.1 I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. I principali fattori di rischio sono i seguenti:

- **Mancanza di trasparenza**
- **Complessità o scarsa chiarezza normativa di riferimento**
- **Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto**
- **Scarsa responsabilizzazione interna**
- **Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione**

B.2 Per la stima del livello di esposizione al rischio (probabilità che il rischio si concretizzi) si adotta un criterio di tipo qualitativo.

Avvalendosi delle indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA 2019, sono individuati i seguenti indicatori per la stima del livello del rischio:

- o **interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- o **discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- o **verificarsi di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- o **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- o **partecipazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un

deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;

o **attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Per la misurazione del rischio, in relazione a ciascuno degli indicatori sopra indicati, viene adottata la seguente scala ordinale:

| Livello di rischio | Sigla corrispondente |
|---------------------------|-----------------------------|
| Basso | B |
| Medio | M |
| Alto | A |

Partendo dalla valutazione dei singoli indicatori si è pervenuti ad una misurazione complessiva del livello di esposizione al rischio.

In applicazione delle indicazioni ANAC, la valutazione complessiva del livello di rischio associabile al procedimento oggetto di esame, non è la media delle valutazioni dei singoli indicatori ma il valore più alto nella stima degli indicatori.

Il risultato dell'analisi dei rischi in relazione ai processi mappati, raggruppati per aree di rischio, è quello di cui all'all. 1.3 al presente PTPCT.

C. La ponderazione del rischio

In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Il settore più esposto al rischio corruttivo è l'Area Tecnica, al quale fanno capo la gestione del patrimonio, l'urbanistica e la maggior parte dell'attività negoziale dell'ente (per numero ed importo).

D. Il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

D.1) I CONTROLLI:

L'ente effettua i seguenti controlli (preventivi e successivi) sugli atti:

| | Frequenza report | Responsabile |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Controllo di regolarità | Semestrale | Segretario comunale |

| | | |
|--|---|--|
| amministrativa | | |
| | Costante | Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio proponente su ogni proposta di deliberazione |
| Controllo di regolarità contabile | Costante | Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio proponente su ogni proposta di deliberazione che comporta impegno di spesa |
| Visto regolarità contabile | Costante | Visto del Responsabile servizio finanziario attestante la copertura finanziaria di ogni atto determinativo che comporti impegno di spesa |
| Controllo composizione delle commissioni di gara | In occasione della nomina della commissione di gara o di concorso | Responsabile dell'area di riferimento interessata dalla procedura di gara |

D.2) LA TRASPARENZA

La trasparenza è una delle misure più importanti dell'intero impianto anticorruzione. Questo P.T.P.C.T. contiene una sezione appositamente dedicata alla trasparenza alla quale si rimanda.

D.3) CODICE DI COMPORTAMENTO

In attuazione dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e smi, il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013, il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il Comune di Piantedo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27.07.2021 ha adottato un proprio codice di comportamento che è stato consegnato ai dipendenti in servizio.

Il codice disciplinare è contenuto negli artt. 71 e 72 del CCNL 16.11.2022.

Il codice di comportamento e il codice disciplinare sono pubblicati sul sito dell'ente nella sezione amministrazione trasparente.

D.4) FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO

La formazione in materia di corruzione ha interessato tutti i dipendenti dell'ente al momento dell'introduzione della disciplina.

I responsabili degli uffici verranno sollecitati a individuare/proporre occasioni di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

La formazione rappresenta un obbligo d'ufficio la cui violazione, se non adeguatamente motivata, comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il bilancio di previsione annuale dovrà prevedere gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

D.5) ROTAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEI SETTORI A RISCHIO

La rotazione "ordinaria" del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere

sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione costituisce, quindi, una misura rilevante per la prevenzione della corruzione.

L'applicazione concreta della misura della rotazione, però, si scontra con l'organizzazione e le ridotte dimensioni dell'ente.

Con riguardo alle figure apicali:

- la responsabilità dell'Area Amministrativa è assegnata al Sindaco;
- la responsabilità dell'Area Economico-finanziaria è assegnata a personale di ruolo inquadrato in cat. D (Bianchini Doris);
- la responsabilità dell'Area Tecnica è assegnata a personale di ruolo inquadrato in cat. D (Cecilian Danilo);
- la responsabilità dell'Area Polizia Locale, trattandosi di servizio in convenzione, è assegnata a un dipendente inquadrato in cat. D (Tarabili Paolo) nominato dal Sindaco di Morbegno.

La rotazione degli incarichi fra le due figure apicali dipendenti dell'ente (Bianchini Doris e Cecilian Danilo) non risulta in concreto attuabile in quanto diversi ed infungibili sono i requisiti culturali e professionali legati alle specifiche aree di responsabilità (Finanziaria e Tecnica).

Anche la rotazione del personale addetto agli uffici risulta estremamente difficile se non impossibile. Agli uffici e servizi è assegnato spesso una sola unità di personale, talvolta una stessa figura è assegnata a più uffici:

n. 1 agente di PL

n. 1 addetto agli uffici Anagrafe e Tributi (istruttore amministrativo)

n. 1 addetto agli uffici Segreteria e Ragioneria (part time) (istruttore amministrativo)

n. 1 addetto all'ufficio tecnico (istruttore geometra)

L'area a più alto rischio di corruzione è quella tecnica. La rotazione ordinaria tra il personale addetto a quell'area e gli altri risulta di fatto impedita dall'elevato livello di specializzazione e dai requisiti culturali connessi al profilo.

La rotazione ordinaria, considerato che sul piano pratico non può essere attivata, dovrà essere sostituita da altre pratiche come la standardizzazione dei procedimenti e la riduzione al minimo dei margini di discrezionalità.

Si demanda all'organo politico la valutazione della volontà di dare attuazione alla misura mediante ricorso ad istituti come la mobilità, il comando, il distacco e il convenzionamento tra enti.

La rotazione straordinaria è prevista dall'articolo 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. 165/2001 il quale dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali nelle amministrazioni dello Stato *“provvedono al monitoraggio delle attività nelle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio cui sono preposti, disponendo con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”*.

La disposizione citata è da considerarsi principio generale cui tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 si devono adeguare, ai sensi dell'articolo 27 dello stesso decreto legislativo.

Si rimanda all'integrale lettura della deliberazione ANAC n. 215 del 26/03/2019: “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001”.

D.6) TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (c.d. whistleblower)

Il legislatore ha rinnovato le tutele in materia di whistleblowing approvando il decreto legislativo n. 24 del 10/3/2023 al quale integralmente si rimanda per la disciplina specifica.

L'art. 1 del d.lgs. 24/2023 assicura protezione alle persone che segnalano violazioni di norme, sia nazionali che comunitarie, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, trattandosi di illeciti amministrativi, contabili, civili o penali dei quali siano venute a conoscenza nel contesto di lavoro.

In seno alle pubbliche amministrazioni, le tutele del whistleblower si applicano alle persone fisiche che:

- effettuano segnalazioni, interne o esterne;
- inoltrano denunce all'autorità giudiziaria o contabile;
- divulgano pubblicamente informazioni su violazioni rilevanti.

Secondo l'art. 2 del decreto:

- la segnalazione interna è la comunicazione, scritta od orale, di informazioni su illeciti presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del D.Lgs. 24/2023.

Nel comune di Piantedo la segnalazione interna può essere presentata in forma scritta mediante utilizzo della piattaforma raggiungibile al seguente link

<https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fcomunediplantedo.whistleblowing.it%2F&e=deff184d&h=9a6726d8&f=y&p=n> oppure in forma orale, attraverso linea telefonica o incontro diretto con il responsabile dell'anticorruzione;

- la segnalazione esterna, invece, è la comunicazione, scritta od orale, di informazioni prodotta tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7. ANAC gestisce le segnalazioni esterne secondo le procedure descritte nel "Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24" approvato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023, al quale si rimanda.

- la divulgazione pubblica, infine, consiste nel rendere di pubblico dominio le violazioni, tramite la stampa, i mezzi elettronici o tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio, i social media)

Al whistleblower sono accordate le seguenti garanzie dal D.Lgs. 24/2023:

- a) Riservatezza e tutela dell'anonimato (art. 12);
- b) Divieto di ritorsione (art. 17);
- c) Protezione dalle ritorsioni (art. 19);
- d) Sostegno e altre misure (art. 20);
- e) Sanzioni ANAC (art. 21).

D.7) CONFLITTO DI INTERESSI

La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Si fa riferimento a un'accezione ampia di conflitto di interessi attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale. **Pertanto alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, che sono quelle esplicitate all'art. 7 e all'art. 14 del d.P.R. n. 62 del 2013, si aggiungono quelle di potenziale conflitto che, seppure non**

tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del potere pubblico.

Si riportano di seguito alcune disposizioni normative che prevedono situazioni di conflitto di interesse, precisando che l'elencazione non è esaustiva.

Art. 6 DPR 62/2013:

1. Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 DPR 62/2013:

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 13 DPR 62/2013 comma 3:

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio.

Art. 14 DPR 62/2013 comma 2 e 3:

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone

fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

Art. 42 D.Lgs. 50/2016 comma 2:

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

L'art. 6 bis della legge 241/90 individua le misure di contrasto del conflitto di interessi: il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale **devono astenersi** in caso di conflitto di interessi, **segnalando** ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici.

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile di area il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il Responsabile di area destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal Responsabile di area ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile di area dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. I Responsabili di area formulano la segnalazione riguardante la propria posizione al Responsabile della prevenzione della corruzione ed al Sindaco. Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a valutare le iniziative da adottarsi anche mediante forme di gestione associata e/o mobilità provvisoria di personale di altre amministrazioni.

D.8) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di verificare che nell'ente siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e responsabili. Una ulteriore causa di inconferibilità è prevista dall'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001 con riferimento a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione.

All'atto del conferimento dell'incarico, ogni soggetto a cui è conferito il nuovo incarico presenta una dichiarazione, da produrre al Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.

Ogni incaricato, inoltre, è tenuto a produrre, annualmente, al Responsabile della prevenzione della corruzione, una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti sono pubblicate nel sito web comunale. Tale pubblicazione è condizione essenziale ai fini dell'efficacia dell'incarico.

Le dichiarazioni ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 rilasciate dai Responsabili di area, potranno essere oggetto di controllo da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, tramite acquisizione d'ufficio dal casellario giudiziale e per carichi pendenti, in merito agli aspetti di inconferibilità per sentenze penali anche non definitive.

Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico. Analogamente se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato, ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39 del 2013, e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Per garantire il rispetto della normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità il Sindaco, prima di procedere al conferimento di incarico di Responsabile di area, dovrà chiedere al soggetto individuato che rilasci la dichiarazione - mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione - di insussistenza delle eventuali condizioni ostative all'atto del conferimento previsti dai Capi III e IV del D. Lgs. n. 39 del 2013 e di incompatibilità di cui ai Capi V e VI. Nel decreto di incarico di responsabile di area dovrà essere espressamente menzionata la dichiarazione rilasciata, che sarà pubblicata nel sito del comune.

D.9) DIVIETI POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE)

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il **divieto** per i **dipendenti** che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, **nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione** svolta attraverso i medesimi poteri

La disposizione è **volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente**, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe **precostruirsi** delle situazioni **lavorative vantaggiose** presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a **ridurre il rischio** che **soggetti privati** possano esercitare **pressioni** o condizionamenti sullo svolgimento dei **compiti istituzionali**, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

Misure di contrasto:

- l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/201

D.10) DEFINIZIONE di MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si prescrive di:

- *rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;*
- *predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;*
- *rispettare il divieto di aggravio del procedimento;*
- *distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l'istruttore proponente ed il responsabile di area;*

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica:

motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione deve essere tanto più diffuso quanto più ampio è il margine di discrezionalità;

c) nella redazione degli atti:

attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;

d) nei rapporti con i cittadini:

assicurare la pubblicazione di moduli per la presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

e) nel rispetto della normativa:

comunicare il nominativo del responsabile del procedimento, precisando l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi, nonché del titolare del potere sostitutivo;

f) nell'attività contrattuale:

- *rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;*
- *ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale;*
- *privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione);*
- *assicurare la rotazione tra le imprese dei contratti affidati in economia;*
- *assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;*
- *assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;*
- *allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;*
- *verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;*
- *verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;*
- *validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;*
- *acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;*
- *avvalersi della Centrale Unica di Committenza nelle ipotesi normativamente previste;*

g) nella formazione dei regolamenti:

applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione;

h) negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi:

predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;

i) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni:

acquisire il preventivo assenso del revisore dei conti quando richiesto dalla normativa ed allegare la dichiarazione resa con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;

l) far precedere le nomine presso enti, aziende, società ed istituzioni dipendenti dal Comune:

da una procedura ad evidenza pubblica;

m) nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente:

operare mediante l'utilizzo di procedure selettive e trasparenti;

n) nell'attuazione dei procedimenti amministrativi:

favorire il coinvolgimento dei cittadini che siano direttamente interessati all'emanazione del provvedimento, nel rispetto delle norme sulla partecipazione e l'accesso, assicurando, quando previsto, la preventiva acquisizione di pareri, osservazioni, etc. e la pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale dell'ente.

SEZIONE 2 TRASPARENZA

Premessa

La trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

L'articolo 1 del Decreto Legislativo 33 del 15 marzo 2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, dà una precisa definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come **“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”**, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza è una misura di prevenzione e di lotta alla corruzione.

Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere ai documenti amministrativi che lo coinvolgono, così come previsto dalla Legge n. 241/1990, ci sono precisi doveri posti in capo alle pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività la totalità delle informazioni su organizzazione e attività erogate.

Il D.Lgs. 33 del 15 marzo 2013 introduce il **diritto di accesso civico**, sancendo il principio che l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Con il D.Lgs. 97/2016 l'accesso civico, oltre ai dati ed ai documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, è esteso ad ogni altro dato e documento “ulteriore” rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente” (**“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”** obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013).

Questo accesso civico “potenziato” incontra quale unico limite la tutela degli interessi indicati nell'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

La trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di *performance* e di prevenzione della corruzione.

Questa sezione, redatta ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 33/2013 e in riferimento alle deliberazioni elaborate dall'Autorità Anticorruzione ANAC e in particolar modo le deliberazioni n. 50/2013 e 1310/2016, indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Piantedo intende seguire nell'arco del triennio 2019-2021 in tema di trasparenza.

1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza:

Gli obiettivi di trasparenza sono:

- piena attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013;
- aumento del flusso informativo interno all'Ente;
- ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione;
- implementazione dei sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
- implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione.

2. Collegamento con il Piano della performance o con analoghi strumenti di programmazione previsti da normative di settore

Gli obiettivi definiti al precedente punto 1 dovranno trovare collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano delle performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti dal Comune.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica del Comune di Piantedo, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

La valutazione annuale del grado di raggiungimento della performance organizzativa ed individuale dell'Ente dovrà tenere adeguatamente conto dell'effettivo livello di pubblicazione dei dati e documenti secondo la normativa vigente e le disposizioni di cui al presente Piano.

3. Ruoli e compiti in materia di trasparenza:

Il Sindaco del Comune di Piantedo, con Decreto in data 04.02.2014 ha conferito al Segretario del Comune, dott.ssa Laura Boiani, l'incarico di Responsabile Prevenzione della Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza. Tali incarichi sono oggi unificati per effetto della Deliberazione A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016 che prevede la convergenza in unica figura del R.P.C. e del Responsabile Trasparenza che diviene così "R.P.C.T".

Il Responsabile della Trasparenza cura la trasparenza come sezione organica al Piano Triennale Anticorruzione. Il R.P.C.T. esercita poteri di programmazione, impulso, coordinamento e controllo anche segnalando al Sindaco, all'Organismo Indipendente di Valutazione e all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di Disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Ai Responsabili delle Aree dell'ente (P.O.) compete l'attuazione delle misure previste dal programma. I Responsabili adempiono agli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza, la tempestività e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Pertanto, ai Responsabili di Area, in relazione agli specifici obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 1310/2016 (in quanto responsabili delle strutture cui competono, in base al vigente Piano delle funzioni e alle misure organizzative interne, gli obblighi di pubblicazione, come riportati nell'Allegato 1.4 al presente Piano) spetta la responsabilità della individuazione dei documenti e delle informazioni da pubblicare, della materiale pubblicazione, del loro

aggiornamento. Tutte le suddette azioni devono essere effettuate con tempestività e regolarità.

4. Processo di attuazione del Programma

4.1 Individuazione dei Responsabili della trasmissione dei dati

I Settori responsabili della produzione e trasmissione dei dati sono rilevabili, in relazione ai singoli obblighi, nell'allegato 1.4 Obblighi di pubblicazione.

4.2 Individuazione dei Responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati

Presso il Comune di Piantedo, responsabili del caricamento e aggiornamento dei dati sono tutti i responsabili individuati nell'allegato 1.4 Obblighi di pubblicazione, ognuno già in possesso delle credenziali per poter accedere e caricare i dati dagli stessi prodotti, elaborati o trattati.

4.3 Individuazione di eventuali referenti per la trasparenza e specificazione delle modalità di coordinamento con il Responsabile della trasparenza

Per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza, il Responsabile della trasparenza si avvale dei responsabili degli uffici e dei servizi del comune, titolari di posizione organizzativa.

4.4 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

DATI: il Comune pubblica nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 e delle deliberazioni ANAC di attuazione delle previsioni normative anche previgenti.

L'elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l'indicazione del settore cui compete l'individuazione e produzione dei contenuti, i termini di pubblicazione e i tempi di aggiornamento sono indicati nell'allegato 2 Obblighi di pubblicazione.

Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative indicate nell'allegato stesso, sotto la responsabilità diretta delle Posizioni Organizzative, che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.

La pubblicazione online avviene in modo automatico, se i dati provengono da database o applicativi ad hoc, oppure manualmente secondo le rispettive competenze, accedendo al back-office del portale istituzionale.

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto (principalmente con file "stampa .pdf/a", xml e possibilmente in formato .doc, .xls, .odt, .ods) o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

Le norme sulla trasparenza, nello specifico quelle previste anche dalla legge Anticorruzione (n. 190/2012) devono essere applicate anche alle società partecipate dal Comune.

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

USABILITA' E COMPRESIBILITA' DEI DATI: gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e se ne possa comprendere il contenuto.

In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

| Caratteristica dati | Note esplicative |
|----------------------------|-------------------------|
|----------------------------|-------------------------|

| | |
|----------------------|--|
| Completi ed accurati | I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni. |
| Comprensibili | Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre: a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni. b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche |
| Aggiornati | Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi |
| Tempestivi | La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente e, ove possibile, entro 10 giorni. |
| In formato aperto | Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate. |

4.5 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

4.6 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Il diritto all'accesso civico non deve essere confuso con il diritto all'accesso agli atti e ai documenti amministrativi normato dalla legge 241/1990. Il diritto d'accesso agli atti e documenti è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.

Il D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 prevede due forme di accesso civico: l'accesso civico "**semplice**" e l'accesso civico "**generalizzato**".

L'accesso civico **semplice** è disciplinato dal comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013:

*"1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta **il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.**"*

L'accesso civico **generalizzato** è disciplinato dal comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013:

*"2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, **chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.**"*

L'esercizio del diritto di accesso civico (sia semplice che generalizzato) non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: **spetta a chiunque**.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e **non richiede motivazione**.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione su supporti materiali.

Nel caso di accesso civico generalizzato, l'amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine per la conclusione del procedimento di accesso è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

5. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE 2016/679 si ritiene opportuno riportare integralmente il contenuto del punto 7 dell'aggiornamento al PNA 2018 in materia:

“A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento».

Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD)."

6. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013)

Con riferimento all'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati si rimanda alla lettura della deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 2021 che supera le disposizioni della delibera n. 59 del 15 luglio 2013.